



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 388/2013/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario	PISCHEDDA	Presidente f.f. - relatore
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Massimo	VALERO	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 28 agosto 2013;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del **Comune di Ceresole Reale(TO)** in ordine alla possibilità di investire momentanee eccedenze di cassa;

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, c. 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato questa Sezione di controllo per l'odierna seduta;

Udito il relatore consigliere Mario Pischedda;

FATTO

Con nota n. 694 in data 20 marzo 2013, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie (nota n. 10539/2013) e pervenuta in data 8 aprile 2013, il Comune di Ceresole Reale (TO) chiede un parere sulla possibilità di investire momentanee eccedenze di cassa.

L'ente premette che nel mese di dicembre 2012 gli è stata erogata la somma di € 756.867,53 a valere sul fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con la Regioni a Statuto speciale, essendo stato finanziato il programma di

riqualificazione di un'area urbana con la realizzazione di un parcheggio interrato e di 2 isole ecologiche, e che i fondi in questione non verranno movimentati per alcuni mesi, se no addirittura per un intero anno a causa della tempistica necessaria per la realizzazione dell'intervento, "anche in considerazione della quota di cofinanziamento comunale".

Alla luce di quanto esposto l'Ente chiede *"di conoscere la possibilità/legittimità di utilizzare la somma di € 756.867,53 ai fini dell'apertura di un libretto postale di deposito piuttosto che altre forme di investimento (Pronti contro termine –BOT – ecc.) in modo da poter utilizzare l'eventuale interesse attivo a finanziamento dell'opera di cui trattasi"*. Qualora ciò non fosse possibile l'Ente chiede *"di conoscere gli estremi della norma che non permette operazioni di reinvestimento di risorse già disponibili nelle casse comunali"*

DIRITTO

1. Ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata introdotta dall'art. 7, c. 8, della legge n. 131 del 2003 il quale prevede che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

Per l'esercizio dell'attività consultiva sono stati elaborati alcuni indispensabili requisiti di ammissibilità, sostanzialmente riconducibili ad un profilo soggettivo consistente nella legittimazione del soggetto che effettua la richiesta, ed all'ambito oggettivo della richiesta. Quest'ultimo comporta la necessità di accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, necessari per i corretti rapporti con l'azione amministrativa e con le funzioni giurisdizionali, giacché il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo stata formulata dal sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, e sotto quello oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con delibera n. 54/2010.

2. Merito

2.1 La questione sulla quale la Sezione è chiamata a pronunciarsi verte sul reimpiego temporaneo delle somme giacenti presso il conto corrente di tesoreria (c.d. gestione attiva della liquidità), al fine di ottenere rendimenti netti superiori a quelli del semplice deposito sul conto corrente di tesoreria.

Prima di esaminare la questione la Sezione ritiene opportuno fare alcune considerazioni preliminari.

Innanzitutto, il Collegio rammenta che la funzione consultiva è diretta a fornire un ausilio all'Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell'esercizio delle proprie funzioni, restando - dunque - ferma la discrezionalità dell'Amministrazione in sede di esercizio delle prerogative gestorie.

In secondo luogo è necessario precisare che rientra nell'esclusiva responsabilità dell'ente il preliminare accertamento sulla corretta applicazione delle norme relative alla tesoreria unica, con particolare riferimenti all'art. 35, commi 8, 9 e 19 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, nonché il rispetto del vigente contratto di Tesoreria comunale che potrebbe disciplinare autonomamente l'utilizzo delle eccedenze temporanee di cassa.

Infine appare opportuno evidenziare che il ritardo nell'utilizzazione di fondi già riscossi per la realizzazione di investimento denota una gestione non economica ed inefficiente, a causa della perdita del potere d'acquisto della moneta e/o del maggior costo dell'intervento, solo parzialmente compensato dagli eventuali interessi attivi prodotti dalle somme giacenti.

2.2 La giurisprudenza di questa Corte (sezione Campania 23/2008 e 16/2009, sezione Veneto 40/2009, sezione Lombardia 22/2009, sezione Emilia-Romagna 35/2011, sezione Toscana 202/2012) si è occupata diverse volte della questione pervenendo alla conclusione che la gestione attiva della liquidità (c.d. *cash management*), pur non essendo disciplinata da apposita normativa, è consentita se e in quanto non comporti una sostanziale distrazione delle risorse rispetto alla destinazione loro impressa dalla legge o dai documenti di bilancio dell'ente, soprattutto quando, come nel caso in esame è causata da uno sfasamento temporale tra riscossioni e pagamenti.

Sono quindi state elaborate le seguenti condizioni di ammissibilità per l'utilizzo delle eccedenze temporanee di cassa, riconducibili al più generale principio di sana gestione finanziaria:

- elevato rating sul merito di credito della controparte;
- garanzia di un vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere;
- rispetto della normativa sulla tesoreria unica;
- estinzione dell'operazione in breve termine (in genere nell'arco massimo di 18 mesi) o possibilità garantita di pronto disinvestimento anticipato del capitale impiegato per far fronte ai pagamenti ai quali le giacenze di cassa sono destinate (per tale motivo è da escludersi la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria nella misura in cui al deficit di cassa possa sopperirsi con il disinvestimento delle operazioni di cash management), anche in relazione all'obbligo di prioritario utilizzo previsto dall'art. 7, c. 5, del d.lgs. 279/2007, anche per le liquidità "*temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie*"
- deposito dei titoli presso il tesoriere ai sensi dell'art. 209, comma 3, e 211, comma 2, del TUEL.

Tra le operazioni generalmente ammesse, in quanto integrano le predette condizioni, la giurisprudenza ha individuato la sottoscrizione in titoli di Stato e i "pronti contro termine".

Il Collegio ritiene che non sussistano sopravvenute argomentazioni giuridiche per discostarsi da tale consolidato orientamento.

P.Q.M.

Nelle sopra estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 28 agosto 2013.

IL PRESIDENTE F.F.

F.TO (Dott. Mario PISCHEDDA)

Depositata in Segreteria il 19 novembre 2013

Il Funzionario preposto

F.TO(Dott. Federico SOLA)